

**DELIBERAZIONE 22 MARZO 2022**

**119/2022/R/EEL**

**DISPOSIZIONI RELATIVE AL MECCANISMO DI REINTEGRAZIONE ALLE IMPRESE  
DISTRIBUTTRICI DI ENERGIA ELETTRICA DEI CREDITI NON RISCOSSI E ALTRIMENTI NON  
RECUPERABILI IN ORDINE AGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA E AGLI ONERI DI RETE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1197<sup>a</sup> riunione del 22 marzo 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge bilancio 2018);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche con legge 7 agosto 2012, n. 134;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2013, 612/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 612/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel e s.m.i (di seguito: deliberazione 268/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 609/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2017, 109/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 50/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2018, 97/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 264/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 430/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2018, 569/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 261/2020/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2020, 461/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 461/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 490/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 583/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 32/2021/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione della morosità elettrica (TIMOE);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT);
- il vigente Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (TISIND);
- il vigente Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica (TIQE);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2019, 481/2019/R/eel recante “Criteri per l’aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria relativa ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica. Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 settembre 2021, 380/2021/R/eel recante “Meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete”;
- la sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 27/03/2015, 854 (di seguito: sentenza 854/2015);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2016, 2182/2016 (di seguito: sentenza 2182/2016);
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. II, 31 gennaio 2017, 237, 238, 243, 244 (di seguito: sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017);
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, 30 novembre 2017, 5619, 5620 (di seguito: sentenze 5619/2017 e 5620/2017);
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. II, 21 luglio 2017, 1683; 2 maggio 2018, 1182; 6 febbraio 2019, 270; Sez. I, 6 maggio 2019, 1014 (di seguito: sentenze 1683/2017, 1182/2018, 270/2019, 1014/2019);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 8 agosto 2019, 1570 (di seguito: sentenza 1570/2019) e l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 settembre 2019, 4581 (di seguito: ordinanza 4581/2019).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 491/95 prevede che l’Autorità promuova la concorrenza e l’efficienza nei servizi dell’energia, e garantisca la tutela dei consumatori finali; tali finalità orientano l’esercizio dei poteri attribuiti alla medesima autorità dall’articolo 2, comma 12, lettere d) e h), di definire le condizioni tecnico-economiche di accesso

ai servizi, nonché le modalità di erogazione dei servizi medesimi, integrando le condizioni generali di contratto predisposte dagli esercenti nell'ambito dei regolamenti di servizio (comma 37); nel caso dei servizi c.d. di rete di energia elettrica (trasporto e dispacciamento di energia elettrica), i documenti recanti dette condizioni generali sono denominati anche codici di rete;

- al fine di realizzare un'armonizzazione delle clausole generali di contratto praticate dalle differenti imprese distributrici, l'Autorità, con la deliberazione 612/2013/R/eel, ha avviato un procedimento per l'adozione di un codice di rete tipo per tale servizio (di seguito: Codice tipo o CTTE), recante una disciplina omogenea delle condizioni generali del contratto di trasporto praticate dalle imprese distributrici agli utenti della rete; ciò con l'evidente finalità pro-competitiva e di efficienza del servizio, di superare la frammentazione e disomogeneità delle condizioni contrattuali praticate dalla pluralità delle imprese distributrici, con cui un medesimo operatore di mercato può dover venire in rapporto, al fine di dare esecuzione fisica ai propri contratti di somministrazione di energia;
- nell'adottare il Codice tipo, l'Autorità ha seguito un approccio graduale, decidendo di disciplinare i diversi profili del rapporto contrattuale con atti differenti e successivi nel tempo; nel dettaglio, con la deliberazione 268/2015/R/eel, l'Autorità ha adottato le prime sezioni del Codice tipo, ritenute più urgenti, aventi a oggetto, in particolare:
  - la tipologia delle garanzie ammesse, la loro quantificazione, le modalità di rilascio e di escussione, e le connesse responsabilità dell'utente in caso di inadempimento; sotto tale profilo, il Codice tipo ha notevolmente innovato le prassi commerciali delle imprese distributrici, prevedendo un'ampia gamma delle forme di garanzia ammesse, con un dimensionamento a un livello pari alla metà dell'esposizione stimata dell'impresa distributtrice; ciò al fine di ridurre l'onere per accedere al servizio di trasporto, connesso al costo che gli utenti sopportano per procurarsi le garanzie richieste dall'esercente;
  - le modalità di fatturazione del servizio di trasporto e le tempistiche di pagamento delle medesime fatture;
- nelle more dell'adozione del Codice tipo, con la deliberazione 612/2013/R/eel, l'Autorità, recependo la prassi contrattuale praticata dalle imprese distributrici sin dalla liberalizzazione del settore elettrico, aveva riconosciuto a queste ultime la facoltà di dimensionare le garanzie con riferimento a tutte le obbligazioni di pagamento previste dal contratto, comprese quindi anche quelle relative agli oneri generali di sistema (di seguito, anche: OGdS) fatturati all'utente; ciò in coerenza con l'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo 79/99 e dell'articolo 39 del vigente TIT, ai sensi dei quali sono applicate ai venditori, in qualità di utenti del trasporto, le componenti tariffarie a copertura degli OGdS come maggiorazioni dei corrispettivi tariffari del servizio (di cui alla Parte II, Titolo 3 e Titolo 6 del vigente TIT);
- il predetto principio è stato poi confermato, e puntualizzato nelle sue concrete modalità applicative, nel Codice tipo, la cui disciplina, come sopra anticipato, è stata adottata anche con la finalità di conciliare e contemperare, per quanto

possibile, le contrapposte esigenze dei venditori, utenti del trasporto, e delle imprese distributrici: da un lato, favorire la partecipazione dei primi al mercato (contenendo il più possibile il costo delle garanzie richiesto per accedere alla rete) e, dall'altro, consentire ai secondi di coprirsi dal rischio di mancati pagamenti, tenuto conto delle potenziali ripercussioni sul sistema (e quindi sulla generalità dei clienti finali) degli eventuali inadempimenti degli utenti del trasporto.

**CONSIDERATO CHE:**

- alcuni utenti del trasporto, come ormai noto, hanno impugnato avanti il giudice amministrativo le disposizioni richiamate al precedente gruppo di considerati;
- a seguito degli appelli presentati contro pronunce di primo grado di segno diverso, il Consiglio di Stato, con la sentenza 2182/2016, accogliendo tali appelli, ha annullato le disposizioni di cui alla delibera 612/2013/R/eel, affermando che, in realtà, in conseguenza del sopraggiunto articolo 39 del decreto-legge 83/2012, l'obbligo di versare gli OGdS sarebbe posto in capo ai clienti finali, e non più sulle imprese di vendita (in qualità di utenti del trasporto); ciò con la conseguenza che l'Autorità non avrebbe più il potere di eterointegrare il contratto di trasporto mediante un sistema di garanzie che pone a carico dell'utente del trasporto il rischio del mancato incasso degli OGdS da parte dei clienti finali;
- con le sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017, il Tar Lombardia si è pronunciato sui ricorsi presentati da alcuni utenti del trasporto contro il Codice tipo con particolare riguardo ai seguenti profili: (i) la facoltà delle imprese distributrici di richiedere agli utenti del trasporto garanzie a copertura del versamento degli OGdS fatturati ai clienti finali; (ii) il potere delle imprese distributrici di risolvere il contratto in caso di mancato versamento di detti oneri generali; (iii) gli obblighi dei venditori in materia di fatturazione e riscossione degli OGdS;
- in particolare, il Tar Lombardia, con le citate sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017:
  - ha aderito all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 2182/2016 secondo cui l'obbligo di versare gli OGdS graverebbe esclusivamente sui clienti finali e pertanto l'Autorità difetterebbe di un potere di eterointegrazione dei contratti di trasporto in relazione a tale profilo, chiarendo e precisando che l'assenza di un simile potere di eterointegrazione avrebbe *“esclusivo riferimento alle obbligazioni che non sono proprie degli stessi venditori e che tali soggetti non sono tenuti ad assumere in virtù di norme di legge”*; in altre parole, secondo il Tar Lombardia *“deve ritenersi che il potere dell'Autorità di intervenire autoritativamente nella regolazione contrattuale possa bensì consentire, a beneficio degli utenti e della tenuta del sistema, l'imposizione di garanzie a carico degli operatori”* nonché di disporre la risoluzione del contratto di trasporto in caso di inadempimento, *“ciò però soltanto laddove l'obbligazione garantita sia propria del soggetto gravato”*;

- ha prospettato, conseguentemente, che il potere dell’Autorità di eterointegrare i contratti di trasporto per gli aspetti di cui sopra, sussiste limitatamente agli OGdS effettivamente incassati dai venditori presso i clienti finali;
- ha negato la sussistenza di un potere dell’Autorità di prevedere la risoluzione del contratto di trasporto per l’inadempimento delle disposizioni in tema di adeguamento delle garanzie con riferimento alla parte degli OGdS che non sono stati incassati dall’utente presso i propri clienti;
- ha ritenuto legittima la regolazione dell’Autorità nella parte in cui attribuisce al venditore l’obbligo di fatturare e la responsabilità di riscuotere gli OGdS presso i clienti finali, col connesso obbligo di corrispondere il gettito all’impresa distributrice; ciò in quanto, da un lato, è *“soltanto con il venditore che il cliente finale intrattiene rapporti e non anche con il distributore”* e, dall’altro lato *“l’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 stabilisce che gli [OGdS] siano inclusi nel corrispettivo da versarsi da parte degli operatori per l’accesso alla rete. E, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato [nella sentenza 2182/2016 – n.d.r.], tale disposizione pone un obbligo di adeguamento del corrispettivo quale conseguenza dell’individuazione degli [OGdS]”*;
- le richiamate sentenze del Tar Lombardia sono state confermate dal Consiglio di Stato che, con le sentenze 5619/2017 e 5620/2017, ha respinto gli appelli promossi dall’Autorità, ribadendo che il *decisum* d’annullamento, avverso la deliberazione 268/2015/R/eel, risulta circoscritto all’imposizione di garanzie (e di rischi contrattuali) per obbligazioni che non sono proprie delle imprese venditrici, quali quella di versare gli OGdS che il venditore non è riuscito a riscuotere presso il proprio cliente finale;
- in ottemperanza alle sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017 del Tar Lombardia, con la deliberazione 109/2017/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento, esteso successivamente con deliberazione 430/2018/R/eel, finalizzato all’adozione di interventi di regolazione in tema di garanzie relative agli OGdS fatturati dalle imprese distributrici agli utenti del servizio di trasporto;
- con la deliberazione 109/2017/R/eel, l’Autorità ha altresì adottato, in via cautelare e urgente, una disciplina transitoria al fine di garantire certezza al sistema e agli operatori coinvolti (pur nei limiti consentiti dal contesto normativo e giurisprudenziale); in particolare, l’Autorità ha previsto:
  - da un lato, che la garanzia dovuta dall’utente relativa agli OGdS fatturati, sia commisurata a un valore che rappresenti la miglior stima degli importi normalmente riscossi dagli operatori;
  - dall’altro lato, che eventuali esigenze degli operatori che si presentino nonostante tale disciplina transitoria (nelle more del procedimento, e a decorrere dal 1 gennaio 2016) avrebbero trovato adeguata tutela, anche mediante proporzionate forme di compensazione, nell’ambito della disciplina da adottare in esito al procedimento in tal modo avviato.

**CONSIDERATO CHE:**

- a seguito degli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 597/2017/R/eel, l’Autorità, come primo e parziale esito del procedimento avviato con la deliberazione 109/2017/R/eel, ha adottato la deliberazione 50/2018/R/eel, istituendo il “*Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici alla CSEA e al GSE a partire dal 1 gennaio 2016*”;
- tale meccanismo consente alle imprese distributrici di reintegrare i crediti non riscossi sostenuti in relazione agli OGdS fatturati agli utenti del servizio di trasporto, a condizione che le medesime imprese distributrici siano adempienti agli obblighi di versamento degli oneri generali di sistema alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) e alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE), e che abbiano messo in atto comportamenti efficienti in relazione al contenimento della morosità complessiva, avvalendosi di tutti gli strumenti a esse attribuiti dalla legge e dalla regolazione;
- la deliberazione 50/2018/R/eel prevede, inoltre, che ciascuna impresa distributtrice partecipi al meccanismo di riconoscimento in relazione a crediti maturati e non incassati relativi a OGdS inerenti a contratti di trasporto risolti per inadempimento ai sensi del Codice di rete da almeno sei mesi e, comunque, per importi per OGdS relativi a fatture scadute da almeno dodici mesi;
- ulteriori regole specificano le condizioni che l’impresa distributtrice deve soddisfare per partecipare al meccanismo in caso di concessione di piani di rateizzazione, di eventuali cessioni del credito o di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito. In particolare, la delibera 50/2018/R/eel dispone che gli OGdS relativi agli importi oggetto di accordi di cessione del credito siano ammessi interamente, limitatamente alla quota parte rinunciata, e che gli importi oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito con l’utente del trasporto siano ammessi proporzionalmente alla quota parte recuperata per mezzo di tali accordi; nello specifico:
  - sono ammessi integralmente al meccanismo, per la quota parte del valore dell’importo rinunciato dall’impresa distributtrice, qualora l’importo incassato sia almeno pari al 50% degli oneri generali di sistema indicati nelle relative fatture al momento dell’emissione; diversamente;
  - sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli oneri generali di sistema indicati nelle relative fatture al momento dell’emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;
- le tempistiche del meccanismo sono in sintesi sviluppate secondo lo schema seguente:
  - la CSEA entro il 31 maggio di ciascun anno pubblica sul proprio sito internet il modello per la trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini della quantificazione dell’ammontare da reintegrare;

- entro il 31 luglio di ciascun anno le imprese distributrici comunicano alla CSEA, secondo le modalità da questa stabilite, la domanda di ammissione al meccanismo di riconoscimento;
- la CSEA provvede entro il 30 settembre di ciascun anno, valutata positivamente la documentazione inviata dalle imprese distributrici di cui al precedente alinea, a determinare l'ammontare di reintegrazione e procede alla liquidazione dell'ammontare riconosciuto.
- infine, a completamento del procedimento avviato con la deliberazione 109/2017/R/eel, l'Autorità ha introdotto con la deliberazione 32/2021/R/eel il *"Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici"* volto al riconoscimento agli utenti del trasporto degli OGdS versati alle imprese distributrici ma non incassati presso i clienti finali.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'Autorità con il documento per la consultazione 481/2019/R/eel ha illustrato i propri orientamenti relativi a un intervento regolatorio in tema di reintegro dei crediti non riscossi dalle imprese distributrici anche in relazione al mancato incasso degli oneri di rete (di seguito: OdR). Successivamente, con la deliberazione 568/2019/R/eel l'Autorità ha rinviato a successivi provvedimenti l'adozione di misure dedicate alla copertura degli oneri a carico delle imprese distributrici di energia elettrica connessi al verificarsi di situazioni eccezionali di morosità in relazione alle tariffe di rete, in analogia con il modello definito con deliberazione 50/2018/R/eel per gli OGdS;
- a tal fine, l'Autorità ha comunque sin da subito previsto che tale riconoscimento: (i) sia condizionato al superamento di una soglia dimensionale minima dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili valutata rispetto ai ricavi ammessi di ciascuna impresa distributtrice; (ii) sia assoggettato all'applicazione di una franchigia del 10%; (iii) sia coerente, per quanto possibile, col meccanismo già definito dalla delibera 50/2018/R/eel; (iv) in prima applicazione, l'accesso al meccanismo avvenga con istanza da presentare nel corso dell'anno 2020, avente a oggetto crediti non riscossi maturati dal 1 gennaio 2016, cioè successivi all'entrata in vigore del Codice di rete;
- in attuazione di tali previsioni, l'Autorità ha adottato la deliberazione 461/2020/R/eel che definisce termini e modalità di prima attuazione del meccanismo, al fine di poter procedere al reintegro di crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili relativi agli OdR oggetto di fatturazione nel corso del quadriennio 2016-2019, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione di una procedura per il reintegro dei crediti maturati successivamente, in modo da favorire un coordinamento operativo con le disposizioni della deliberazione 50/2018/R/eel;
- in analogia con il meccanismo di cui alla deliberazione 50/2018/R/eel, la deliberazione 461/2020/R/eel ha disposto che, per la prima applicazione del

meccanismo, le imprese distributrici possano partecipare in relazione a crediti per OdR maturati e non incassati inerenti a contratti di trasporto risolti per inadempimento ai sensi del Codice di rete da almeno sei mesi e, comunque, per importi relativi a fatture scadute da almeno dodici mesi;

- la deliberazione 461/2020/R/eel prevede inoltre che alla prima applicazione del meccanismo siano ammessi a copertura i crediti rinunciati in caso di eventuali cessioni del credito o di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito con le medesime modalità previste per il meccanismo di cui di cui alla deliberazione 50/2018/R/eel;
- la deliberazione 461/2020/R/eel, tuttavia, rappresentando una prima attuazione del meccanismo, legata a partite pregresse cumulate su un quadriennio, prevede un'applicazione semplificata rispetto a quanto disposto dalla deliberazione 568/2019/R/eel per l'attuazione del meccanismo a regime, consentendo l'accesso al meccanismo senza la condizione del rispetto della soglia minima di rilevanza del credito prevista dalla deliberazione 568/2019/R/eel, ma confermando invece l'applicazione di una franchigia pari al 10% dell'ammontare complessivo dei crediti inesigibili per servizi di rete;
- le tempistiche della prima sessione del meccanismo di cui alla deliberazione 461/2020/R/eel sono definite come segue:
  - la CSEA entro il 30 aprile 2021 ha pubblicato sul proprio sito internet il modello per la trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini della quantificazione dell'ammontare da reintegrare;
  - entro il 30 giugno 2021 le imprese distributrici hanno comunicato alla CSEA, secondo le modalità da questa stabilite, la domanda di ammissione al meccanismo di riconoscimento;
  - la CSEA ha provveduto entro il 31 agosto, valutata positivamente la documentazione inviata dalle imprese distributrici di cui al precedente alinea, a determinare l'ammontare di reintegrazione e proceduto alla liquidazione dell'ammontare riconosciuto;
- le imprese distributrici, ai sensi della deliberazione 461/2020/R/eel, hanno potuto ottenere, su istanza, un'anticipazione dalla CSEA entro la fine dell'anno 2020 degli importi spettanti nel mese di agosto 2021, nella misura pari al 50%.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'Autorità, con il documento per la consultazione 380/2021/R/eel ha espresso i propri orientamenti in merito all'introduzione di un meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete (di seguito: Meccanismo) che sostituisca il meccanismo di cui alla deliberazione 50/2018/R/eel e al contempo includa al suo interno quello che dovrebbe essere introdotto a regime ai sensi della deliberazione 568/2019/R/eel, volto a riconoscere alle imprese distributrici un'adeguata compensazione degli

OGdS, già versati alla CSEA e al GSE, e di una quota degli OdR non incassati presso i propri utenti inadempienti;

- il Meccanismo presentato nel documento per la consultazione 380/2021/R/eel è finalizzato ad armonizzare e sistematizzare i processi di computo da parte delle imprese distributrici, coordinare i meccanismi di riconoscimento degli OGdS e degli OdR nonché minimizzare l'onere gestionale sia della CSEA sia delle stesse imprese distributrici;
- in particolare, il documento per la consultazione 380/2021/R/eel illustra: (i) gli obiettivi generali, (ii) le condizioni di accesso al Meccanismo, (iii) i criteri per la quantificazione dei crediti ammessi, (iv) i criteri per il riconoscimento degli stessi, (v) le modalità di riconoscimento incentivanti dei crediti oggetto di accordi transattivi, di cessione del credito e di ristrutturazione del debito (vi) le tempistiche di presentazione delle istanze e la loro gestione;
- con riferimento agli obiettivi generali, il documento per la consultazione 380/2021/R/eel ha prospettato che, in continuità con quanto stabilito dalla deliberazione 50/2018/R/eel, il Meccanismo sia volto a:
  - responsabilizzare le imprese distributrici alla massima efficienza nella gestione del credito;
  - minimizzare l'onere complessivo a carico del sistema;
  - minimizzare l'onere gestionale per tutti i soggetti coinvolti nel Meccanismo;
- con riferimento alle condizioni di accesso al Meccanismo, il documento per la consultazione 380/2021/R/eel ha previsto che l'impresa distributtrice debba aver messo in atto tutte le attività di minimizzazione del proprio rischio creditizio e, conseguentemente, aver adempiuto, nei termini stabiliti dal Codice di rete, a diffidare l'utente del trasporto inadempiente al pagamento, all'eventuale escussione delle garanzie prestate e, in caso di perdurante inadempimento, all'effettiva risoluzione del contratto, nonché alla corretta emissione delle fatture nei termini ordinari previsti dalla regolazione;
- con riferimento ai criteri per la quantificazione dei crediti ammessi l'Autorità, in continuità con quanto disposto dalla deliberazione 50/2018/R/eel e dalla deliberazione 461/2020/R/eel, ha prefigurato che l'istanza di partecipazione al Meccanismo sia formulata limitatamente ai crediti per OdR e OGdS esposti in fatture relative a contratti di trasporto risolti e recanti termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di partecipazione; ciò al fine di garantire alle imprese distributrici un tempo adeguato per porre in essere le opportune azioni di recupero del credito;
- con riferimento ai criteri per il riconoscimento dei crediti ammessi al meccanismo, il documento per la consultazione 380/2021/R/eel ha previsto, in virtù della loro diversa natura, modalità di riconoscimento differenziato per OGdS ed OdR:
  - il riconoscimento dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili per OGdS che rispettano i requisiti per l'ammissione al Meccanismo con frequenza annuale; infatti, la morosità per OGdS degli utenti del trasporto deve essere compensata in ragione dei principi sanciti dal Consiglio di Stato, secondo cui (come visto sopra) il soggetto passivo di detta prestazione

- patrimoniale risulta, oggi, il cliente finale, con la conseguenza che il rischio relativo alla morosità generata da quest'ultimo non può essere posto in capo ai soggetti responsabili della loro esazione;
- un riconoscimento solo parziale dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili per OdR che rispettano i requisiti per l'ammissione al Meccanismo; infatti, diversamente dalla morosità per gli OGdS, la morosità relativa agli OdR costituisce un tipico rischio d'impresa che rientra nella piena responsabilità del gestore di rete; un tale rischio, tuttavia, non può essere interamente addossato all'impresa distributrice qualora, da un lato, essa non possa chiedere ai propri utenti garanzie dimensionate in modo tale da coprire l'intera esposizione dell'utente nei suoi confronti e, dall'altro lato, un tale incrementato rischio di impresa non trovi un'adeguata copertura nell'ambito dell'attuale regolazione tariffaria; pertanto, la morosità per OdR trova compensazione solamente nel caso in cui si tratti di una morosità che, in termini dimensionali, ecceda gli strumenti di copertura e garanzia consentiti dalla regolazione; ne consegue che, coerentemente con l'impostazione già adottata dalla deliberazione 609/2015/R/eel e già prevista dalla deliberazione 568/2019/R/eel, il riconoscimento dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili, per OdR, che rispettano i requisiti per l'ammissione al meccanismo, possa avvenire solo nella misura in cui ecceda, su un biennio, una soglia dimensionale parametrata al ricavo ammesso (nella misura, prospettata nel documento di consultazione, dello 0,5%-1%) e che, dunque, configuri il verificarsi di situazioni eccezionali di morosità in relazione alle tariffe di rete;
  - con riferimento ai crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili oggetto di cessione, di accordi transattivi o di accordi di ristrutturazione del debito, al fine di promuovere una gestione efficiente del credito incentivando la conclusione di tali accordi e al contempo contenendo l'onerosità per il sistema, i crediti oggetto di accordi siano ammessi, limitatamente alla quota parte rinunciata, proporzionalmente alla quota parte del valore dell'importo recuperato dall'impresa distributrice, secondo un "coefficiente premiante". In particolare, è stata illustrata la possibilità che una percentuale minima pari all'80% della quota parte rinunciata sia sempre riconosciuta al distributore che sottoscrive accordi con l'utente, percentuale che cresce linearmente rispetto all'aumentare della quota recuperata (complementare alla rinunciata) fino al valore di reintegro del 100% per accordi che prevedono una quota recuperata pari o superiore al 70% del credito complessivo oggetto dell'accordo. Al fine di incentivare ulteriormente la conclusione di accordi non è stata prevista l'applicazione della franchigia ai crediti per OdR oggetto di accordi transattivi, di cessione del credito o di ristrutturazione del debito. Infine, con riferimento ai soli crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cessione del credito, l'Autorità ha prospettato che tali crediti siano ammessi solamente se ceduti poiché deteriorati, ovvero sia qualora la cessione sia avvenuta almeno dopo i 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto di trasporto;

- con riferimento alle tempistiche e alle modalità di presentazione delle istanze e la loro gestione, il documento per la consultazione 380/2021/R/eel ha prospettato che:
  - la CSEA sia il soggetto responsabile della valutazione dell'istanza di partecipazione al meccanismo, nonché della determinazione dell'ammontare da riconoscere;
  - le istanze presentate annualmente dagli utenti del trasporto siano accompagnate da tutta la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato con riferimento alle informazioni fornite, rendendola disponibile alla CSEA con gli stessi livelli di formalizzazione e asseverazione di presentazioni delle istanze previsti per la deliberazione 32/2021/R/eel;
- con riferimento alle tempistiche della procedura operativa per la gestione del Meccanismo, a decorrere dal 2022, in conformità alla consueta scansione temporale delle fasi dei meccanismi di reintegro (pubblicazione modello per la presentazione dell'istanza, presentazione dell'istanza, liquidazione) che le prevede distanziate di due mesi una dall'altra, il documento per la consultazione ha prospettato la prima scadenza al 31 gennaio.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- sono pervenute 8 risposte al documento per la consultazione 380/2021/R/eel, di cui 6 da singoli operatori e 2 da associazioni rappresentative degli stessi;
- in generale, la maggioranza dei soggetti che hanno presentato le loro osservazioni hanno espresso apprezzamento verso l'introduzione del Meccanismo prefigurato dall'Autorità e sull'impostazione generale del documento per la consultazione 380/2021/R/eel, nonché sugli obiettivi perseguiti;
- tuttavia, alcuni operatori, pur condividendo gli obiettivi generali espressi nel documento per la consultazione 380/2021/R/eel, ne hanno criticato alcuni aspetti di fondo, sulla base peraltro di argomentazioni che mostrano visioni diametralmente opposte tra imprese distributrici e utenti del trasporto (venditori) – visioni che riflettono la conflittualità degli interessi in gioco degli esercenti e degli utenti il servizio, già sopra ricordata; più in dettaglio:
  - (a) alcune imprese distributrici, e loro associazioni, contestano l'affermazione dell'Autorità secondo cui la morosità relativa agli OdR costituisca un tipico rischio d'impresa proprio dell'esercente il servizio, asserendo che, in realtà:
    - (i) la distribuzione elettrica, in quanto servizio pubblico svolto in regime di concessione e sottoposto alla regolazione dell'Autorità, non dovrebbe essere soggetta ad alcun rischio d'impresa, e, pertanto, (ii) il Meccanismo dovrebbe assicurare una copertura piena della morosità relativa anche agli OdR (quanto meno in misura identica a quella assicurata con riferimento alla morosità relativa agli OGdS);
  - (b) un venditore partecipante alla consultazione, al contrario, ha contestato interamente la parte del Meccanismo che include gli OdR non incassati, asserendo che, poiché la morosità relativa agli OdR costituisce un tipico

rischio d'impresa: (i) non vi sarebbero ragioni fondate per garantire all'impresa distributrice una copertura rispetto a un tale rischio, e (ii) l'intervento in tal senso dell'Autorità costituirebbe, pertanto, un aiuto di Stato (peraltro indebito); in particolare, è stato sostenuto che l'intervento dell'Autorità in tema di OdR non incassati dalle imprese distributrici introdurrebbe una grave e ingiustificata asimmetria nel trattamento regolatorio tra distributori e venditori di energia, dal momento che i venditori, pur trovandosi nella medesima situazione dei distributori (non poter imporre adeguate garanzie ai propri clienti, senza nemmeno poter beneficiare di meccanismi di copertura tariffari), possono beneficiare del solo meccanismo di cui alla deliberazione 32/2021/R/eel relativo ai soli OGdS non incassati (a quest'ultimo riguardo, inoltre, sono mosse alcune critiche anche a quest'ultimo provvedimento, le quali peraltro sono del tutto inconferenti ai fini del presente provvedimento);

- prima di procedere, è bene da subito evidenziare che ambedue gli argomenti critici sopra richiamati – lettere (a) e (b) del precedente punto – sono destituite di ogni fondamento; in particolare:
  - non è evidentemente vero che il servizio erogato dall'impresa distributrice non sia un'attività di impresa – cfr. lettera (a), essendo al riguardo irrilevante, come noto, il fatto che si tratti di un servizio pubblico assoggettato a un regime di riserva; piuttosto, come avviene anche per altri servizi regolati dall'Autorità, in cui quest'ultima ha introdotto sistemi di copertura della morosità del gestore, ciò che assume rilievo è l'eventuale presenza (e incidenza sull'attività di impresa) di vincoli (e di connessi limiti) che la regolazione pone all'esercente ai fini della tutela dei propri crediti (vincoli rispetto ai quali vanno costruiti eventuali interventi di copertura come quello in discorso);
  - non è pure vero che le attività di vendita e di distribuzione di energia elettrica siano assimilabili tra loro sotto i profili che vengono in rilievo nel presente procedimento – cfr. lettera (b); infatti, ancorché si tratti di servizi di pubblica utilità, sottendenti interessi pubblici e sottoposti, ambedue, alla regolazione dell'Autorità, tuttavia, come noto, l'impresa distributrice è sottoposta a specifici obblighi di servizio pubblico (primo tra tutti, l'obbligo legale a contrarre con chi necessita di utilizzare la sua rete) che giustificano un intervento della regolazione nelle modalità di erogazione del servizio ben più pregnante rispetto al servizio di vendita sul libero mercato; come pure noto, quindi, a fronte di tali obblighi di servizio (posti in capo alle imprese distributrici alla legge e dalla stessa regolazione dell'Autorità) la regolazione tariffaria deve garantire un'adeguata contropartita delle prestazioni fornite per adempiere ai predetti obblighi di servizio;
- ora, come già chiarito nel documento per la consultazione 380/2021/R/eel cui si rinvia, da un lato, la disciplina del Codice tipo pone vincoli all'impresa distributrice nelle forme delle garanzie ammesse e nel loro dimensionamento (in particolare, le garanzie c.d. tradizionali sono dimensionate in modo tale da coprire

solo due mesi di esposizione, a fronte di una esposizione massima complessiva dell'esercente nei confronti dell'utente di circa quattro mesi) e, dall'altro lato, la regolazione tariffaria dell'Autorità, pur tenendo conto (nell'ambito dei suoi meccanismi di remunerazione) del livello di rischio che mediamente caratterizza la relativa attività di impresa nel contesto nazionale (compreso quindi anche il rischio di mancato incasso degli OdR) non ha tenuto però conto della ulteriore limitazione introdotta dal Codice di rete sulle garanzie che l'impresa distributrice può chiedere; si ritiene infatti più appropriato un sistema che copre un rischio medio e affianca meccanismi specifici per potenziali ulteriori inadempimenti;

- in tale contesto, pertanto, la copertura della morosità relativa agli OdR oggetto del Meccanismo non costituisce affatto un aiuto di Stato, ma integra la disciplina tariffaria, al fine di assicurare un'adeguata contropartita economica per le prestazioni fornite dalle imprese distributrici nell'adempimento degli obblighi di servizio (in piena coerenza quindi con la normativa in tema di aiuti di Stato e la giurisprudenza della Corte di Giustizia); ciò ovviamente purché la copertura assicurata dal Meccanismo tenga conto del livello di rischio per il mancato incasso degli OdR comunque già considerato dall'attuale regolazione – evitando, in tal modo, indebite sovra-compensazioni (a tale finalità risponde la soglia di dimensione minima);
- con riferimento ad alcuni aspetti di maggior dettaglio, sono altresì state espresse considerazioni in merito a:
  - con riferimento ai **criteri per l'ammissione dei crediti** al Meccanismo:
    - emerge una generale condivisione degli orientamenti dell'Autorità, anche se una buona parte dei partecipanti alla consultazione sottolinea come il Meccanismo prospettato sia incompleto, laddove non contempla i casi in cui la legislazione in tema di crisi di impresa impedisce la risoluzione dei contratti di trasporto stipulati con società per le quali è stato dichiarato fallimento, o sono in stato di liquidazione coatta amministrativa, o sono soggette a un concordato preventivo;
    - una parte minoritaria dei soggetti partecipanti alla consultazione ritiene che, per essere completo, il Meccanismo dovrebbe ammettere anche i crediti relativi al corrispettivo tariffario specifico a carico dei clienti finali alimentati in media tensione (CTS) e del corrispettivo  $C^{MOR}$ , limitatamente alla quota che l'impresa distributrice ha già provveduto a versare a CSEA e non incassato dal venditore;
    - un'associazione auspica la rimozione della previsione secondo cui l'impresa distributrice sia tenuta a verificare la regolarità dei pagamenti dell'utente del trasporto verso la società Terna S.p.A., che risulterebbe di difficile esecuzione e basata su informazioni non semplici da reperire;
    - infine, un operatore richiede che, poiché il meccanismo di cui alla deliberazione 50/2018/R/eel non ammette l'iscrizione delle fatture collegate a documenti regolatori di rettifica relativi al periodo tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2019, queste possano essere inserite nel nuovo

Meccanismo prospettato dall’Autorità, qualora rispettino tutti i requisiti di ammissione;

- con riferimento alla **cadenza di presentazione dell’istanza**, ovvero alla previsione tale per cui gli OGdS sono riconosciuti con frequenza annuale mentre gli OdR ogni due anni per un efficace funzionamento del meccanismo della soglia:
  - la totalità dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione non concorda con gli orientamenti dell’Autorità e ritiene che il Meccanismo debba prevedere sessioni di riconoscimento allineate per OGdS e OdR con cadenza annuale, al fine di semplificare l’onere gestionale sia della CSEA sia delle imprese distributrici, come anche da obiettivo esplicito del Meccanismo;
  - di conseguenza, alcuni specificano che la soglia dimensionale minima dovrebbe essere almeno dimezzata per tenere in debita considerazione la riduzione dell’orizzonte temporale per il cumulo dei crediti per OdR;
- con riferimento alle **modalità di riconoscimento dei crediti per OdR** ammessi al Meccanismo:
  - la maggioranza dei soggetti partecipanti alla consultazione non condivide la previsione per cui ai crediti per OdR sia applicata la soglia dimensionale minima e la franchigia, ritenendo che il concorso dei due istituti risulti eccessivamente penalizzante per l’impresa distributtrice;
  - contro l’introduzione di soglia e franchigia è stato anche argomentato che l’impresa distributtrice, in quanto soggetto esercente pubblico servizio in regime di concessione, dovrebbe conseguire una copertura della morosità relativa agli OdR identica a quella assicurata con riferimento agli OGdS: sull’infondatezza di tale argomento, si rinvia a quanto già detto sopra; inoltre, è bene subito anticipare che, come chiarito nel documento per la consultazione 380/2021/R/eel, soglia e franchigia hanno finalità differenti che ne giustificano, pertanto, la compresenza: mentre la soglia di dimensionamento rende proporzionale la scelta di includere nel Meccanismo anche gli OdR (tenendo in considerazione il fatto che il rischio della relativa morosità è già in parte considerato nella regolazione tariffaria dell’Autorità), la franchigia, invece, ha la finalità di incentivare l’efficiente gestione del credito da parte dell’impresa;
  - secondo un operatore il dimensionamento della franchigia, in quanto strumento per incentivare la sottoscrizione di accordi tra imprese distributrici e utenti del trasporto, non terrebbe conto del fatto che le imprese non dispongono di leve commerciali per convincere la controparte alla conclusione di tali accordi;
  - la maggioranza dei soggetti partecipanti alla consultazione, inoltre, non condivide le modalità di applicazione dei meccanismi di soglia e franchigia, ritenendo che, contrariamente a quanto illustrato nel documento per la consultazione 380/2021/R/eel, la decurtazione della soglia debba precedere ogni altra decurtazione;

- al fine di ridurre gli impatti dell'applicazione della soglia e, con esclusivo riferimento agli accordi transattivi, di cessione e di ristrutturazione, della franchigia, due operatori e un'associazione avanzano proposte di intervento alternative, ipotizzando al contempo sessioni di riconoscimento annuali; in particolare, propongono di lasciare invariata la franchigia al 10% ma di ridurre la soglia in un intervallo compreso tra 0,1%-0,2% del ricavo ammesso annuo delle imprese distributrici;
- un'associazione e un operatore chiedono che il ricavo ammesso di riferimento per il calcolo dell'eventuale soglia minima sia quello relativo all'attività di distribuzione;
- un'impresa distributrice, infine, evidenzia che, anche qualora l'Autorità intenda introdurre la soglia dimensionale minima, essa dovrebbe trovare applicazione solo con riferimento ai crediti maturati successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento (quindi al Meccanismo che sarà implementato nelle sessioni annuali dal 2024 in avanti); ciò in quanto, a dire di tale operatore l'introduzione di tale soglia costituisce una novità rispetto al meccanismo previsto dalla deliberazione 461/2020/R/eel, e la sua applicazione immediata retroagirebbe su processi di pianificazione aziendale che gli esercenti hanno impostato facendo legittimo affidamento su quanto previsto dalla deliberazione 461/2020/R/eel;
- anche con riferimento a quest'ultima osservazione, è bene da subito chiarire come essa sia destituita di ogni fondamento; infatti, la soglia dimensionale, come chiarito sopra, ha la finalità di evitare sovracompensazione per le imprese distributrici derivanti dalla mancata considerazione del fatto che la regolazione tariffaria già tiene conto, in parte, del rischio morosità relativa agli OdR: tale soglia, pertanto, non può che trovare applicazione sin dalla prima sessione del Meccanismo; il fatto che la disciplina contenuta nella deliberazione 461/2020/R/eel non prevedesse un tale istituto, ma ne contemplava uno diverso (una soglia di sbarramento), non può configurare alcun legittimo affidamento, in quanto una tale disciplina aveva espressamente natura transitoria, limitata all'anno 2022, proprio nelle more di un maggiore approfondimento volto a introdurre istituti più adeguati a conseguire la finalità suddetta, qual è, appunto, la soglia dimensionale minima;
- con riferimento alle **modalità di ammissione al Meccanismo e di riconoscimento dei crediti oggetto di accordi transattivi** e di accordi di ristrutturazione del debito:
  - in generale i soggetti che hanno risposto alla consultazione, pur condividendo la finalità espressa dall'Autorità di incentivare la conclusione di tali accordi, non ne condividono le modalità;
  - a quest'ultimo riguardo, alcune imprese distributrici e loro associazioni sostengono che l'algoritmo individuato dall'Autorità avrebbe un effetto distorsivo poiché, contrariamente alle finalità espresse, in caso di importi recuperati inferiori al 50% del credito oggetto dell'accordo, il Meccanismo

- riconoscerebbe all'impresa distributrice un ammontare inferiore rispetto al caso in cui non sottoscriva alcun accordo e iscrivesse l'intero credito al Meccanismo, disincentivando così di fatto la conclusione di accordi;
- al fine di evitare tale effetto distorsivo, tre operatori e un'associazione hanno avanzato una proposta di modifica dell'algoritmo prospettato: prevedere una percentuale minima di reintegro pari al 90% della quota parte rinunciata, che cresce linearmente rispetto all'aumentare della quota recuperata fino al valore di reintegro del 100% per accordi che prevedono una quota recuperata pari o superiore al 60% del credito complessivo oggetto dell'accordo;
  - per contro, un venditore ha contestato un tale algoritmo ritenendolo troppo generoso per le imprese distributrici, rispetto, invece, alla disciplina prevista, con riferimento ad analoga fattispecie, dal meccanismo di cui alla deliberazione 32/2021/R/eel, a copertura degli OGdS che i venditori hanno versato alle imprese distributrici ma non hanno incassato dai clienti finali; si introdurrebbe, in tal modo, un ulteriore e illegittimo trattamento discriminatorio tra imprese distributrici e venditori a discapito di questi ultimi, il quale, oltre a configurare un aiuto di Stato a favore delle imprese distributrici, finisce per riconoscere a queste ultime eccessiva discrezionalità nella modulazione di tali accordi, in contrasto col principio di parità di trattamento tra utenti cui esse dovrebbero invece attenersi;
  - con riferimento alle **modalità e alle tempistiche di presentazione** dell'istanza e di riconoscimento degli ammontari:
    - la generalità dei soggetti partecipanti alla consultazione condivide le modalità di presentazione dell'istanza;
    - la maggioranza dei soggetti ritiene opportuno che il termine per la presentazione da parte delle imprese distributrici delle istanze alla CSEA sia prorogato di un periodo che varia da uno a due mesi per tenere conto della concomitanza di altre scadenze previste dalla regolazione;
    - un soggetto chiede di specificare che, laddove il distributore riesca a recuperare crediti che sono già stati coperti dal meccanismo in oggetto, gli venga chiesto di restituire solo la quota reintegrata dal Meccanismo e non l'intero importo del credito.

**RITENUTO CHE:**

- al fine di coordinare i meccanismi di riconoscimento dei crediti per OGdS e dei crediti per OdR non riscossi presso gli utenti del trasporto e di definire una regolazione che esprima una sempre maggior incisività nella tutela del sistema, sia opportuno istituire il Meccanismo prefigurato nel documento per la consultazione 381/2021/R/eel (denominato, appunto, "Meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete"), anche a fronte della generale condivisione degli obiettivi perseguiti

dall’Autorità, superando così il meccanismo di cui alla deliberazione 50/2018/R/eel e a completamento della disciplina di cui alla deliberazione 461/2020/R/eel;

- con riferimento alla puntuale disciplina del Meccanismo, siano meritevoli di tutela le esigenze di semplificazione emerse in sede di consultazione, e sia pertanto opportuno prevedere **sessioni annuali** di reintegrazione con riferimento ai crediti non riscossi sia per gli OGdS sia per gli OdR;
- con riferimento ai **criteri per l’ammissione** dei crediti al Meccanismo:
  - accogliendo le riflessioni di alcuni operatori, al fine di semplificare la gestione del Meccanismo e ridurre i connessi oneri amministrativi per chi vi partecipa, sia opportuno non imporre all’impresa distributrice di verificare la regolarità dei pagamenti dell’utente del trasporto verso la società Terna S.p.A.;
  - accogliendo ulteriori riflessioni, sia altresì opportuno ammettere anche i crediti relativi al corrispettivo tariffario specifico a carico dei clienti finali non adeguati alimentati in media tensione (CTS), trattandosi di un corrispettivo afferente al servizio di trasporto; si ritiene preferibile, invece, confermare l’esclusione dal meccanismo dei crediti relativi al corrispettivo C<sup>MOR</sup> rinviando a eventuali successivi approfondimenti, da compiere nell’ambito della gestione dello stesso sistema indennitario, l’eventuale definizione della reintegrazione di tale corrispettivo;
  - sia opportuno accogliere la richiesta di ammettere crediti relativi a utenti che si trovino sottoposti a una procedura prevista dalla legislazione in tema di crisi di impresa nei casi in cui, proprio in forza di tale legislazione, non sia possibile (ancorché temporaneamente) risolvere il relativo contratto di trasporto; dagli elementi acquisiti, infatti, emerge che spesso le suddette procedure si attivino nei confronti dell’utente in crisi, dopo che alcune imprese distributrici hanno risolto il proprio contratto di trasporto per inadempimento dell’utente, ciò che, di fatto, determina una disparità di trattamento nei confronti delle altre imprese distributrici controparti del medesimo venditore in crisi, le quali, per effetto della procedura così attivata, si trovano costrette ad attendere l’esito della procedura prima di poter accedere al Meccanismo;
  - sia infine opportuno chiarire che, nell’ambito di ogni istanza di reintegro, ogni impresa distributrice partecipa al Meccanismo in relazione a crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili inerenti a contratti di trasporto risolti da almeno 6 (sei) mesi, sia per inadempimento sia per una causa che abbia prevenuto e reso impossibile il ricorso alla procedura di risoluzione prevista dalla deliberazione 268/2015/R/eel, e relativi ai documenti regolatori di ciclo e di rettifica collegati alle fatture scadute da almeno 12 mesi al 31 dicembre precedente la presentazione dell’istanza;
- con riferimento alle **modalità di riconoscimento dei crediti per OdR** ammessi al Meccanismo:

- sulla base delle motivazioni già esposte nell'ambito del documento di consultazione 380/2021/R/eel, cui pertanto si rinvia, sia necessario confermare l'approccio ivi presentato, che prevede l'applicazione sia di una franchigia del 10% sia di una soglia minima dimensionale parametrata all'ultimo ricavo ammesso disponibile per l'impresa distributrice; come ricordato anche sopra, infatti, la franchigia e la soglia dimensionale rispondono a finalità differenti, ambedue essenziali per l'inclusione nel Meccanismo degli OdR non riscossi: la soglia dimensionale minima risulta necessaria al fine di evitare indebite sovracompensazioni per l'impresa distributrice rispetto a un rischio che è (ancorché solo in parte) già considerato nell'ambito della remunerazione tariffaria; la franchigia, invece, risponde alle imprescindibili esigenze di promuovere l'efficienza dell'impresa distributrice nella gestione del proprio credito;
- sia tuttavia opportuno accogliere le osservazioni pervenute secondo cui la soglia dovrebbe venire rimodulata sia per riflettere l'effettiva durata del periodo sul quale è possibile cumulare i crediti inesigibili, sia per tenere conto dell'effetto della franchigia sul dimensionamento della soglia;
- venga chiarito, infine, che il ricavo ammesso di riferimento per il calcolo della soglia minima è quello relativo alle attività caratteristiche dell'impresa distributrice, cioè la distribuzione e la misura dell'energia elettrica;
- con riferimento alle **modalità di ammissione e di riconoscimento** dei crediti oggetto di **accordi transattivi** o di ristrutturazione del debito, sia corretto accogliere le proposte avanzate da alcuni operatori, di rivedere l'algoritmo premiale descritto nel documento per la consultazione 380/2021/R/eel, al fine di precludere l'effetto distorsivo segnalato: infatti, come correttamente evidenziato da alcune imprese distributrici (e diversamente da quanto asserito dal venditore che ha ritenuto troppo "generoso" l'algoritmo in discorso), la disciplina prospettata dall'Autorità può determinare un riconoscimento, all'impresa distributrice, di un ammontare inferiore rispetto al caso in cui non sia sottoscritto accordo e si iscrivesse l'intero credito al Meccanismo; a tal fine, in particolare, si ritiene che la percentuale minima di reintegro dei crediti rinunciati debba essere elevata dall'80% al 90% e, all'aumentare della quota recuperata, cresca linearmente fino al 100% laddove la quota recuperata sia almeno pari al 60% del credito complessivo oggetto dell'accordo;
- inoltre, poiché le imprese distributrici potrebbero avere concluso accordi transattivi, di ristrutturazione del debito o di cessione del credito anche in considerazione delle modalità di riconoscimento dei crediti per OGdS rinunciati definite dalla deliberazione 50/2018/R/eel, sia opportuno mantenere per la sola prima sessione del Meccanismo le modalità di reintegrazione degli OGdS rinunciati definite dalla deliberazione 50/2018/R/eel;
- si debba confermare la responsabilità di CSEA nella gestione delle istanze di partecipazione al Meccanismo, nonché nella determinazione dell'ammontare da riconoscere, e che i saldi del Meccanismo siano posti a carico del "Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia

elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni di cui all'Articolo 47 del TIT per la parte afferente la reintegrazione degli OdR e del "Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema" istituito con deliberazione 50/2018/R/eel per la parte afferente la reintegrazione degli OGdS";

- con riferimento alle modalità di presentazione dell'istanza e alle **tempistiche di funzionamento** a regime del Meccanismo, sia opportuno:
  - confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 380/2021/R/eel circa le modalità di presentazione e gestione dell'istanza;
  - data la concomitanza con altre scadenze poste in capo alle imprese distributrici dalla regolazione, posticipare di un mese il termine per la presentazione delle istanze alla CSEA da parte delle imprese distributrici;
  - limitatamente alla prima sessione, posticipare di tre mesi tutte le scadenze, al fine di concedere, da un lato, alla CSEA un tempo adeguato alla pubblicazione delle istanze, dall'altro, alle imprese distributrici un tempo adeguato alla presentazione delle istanze

### **DELIBERA**

1. di approvare il "Meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete" definito nell'Allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di abrogare la deliberazione 50/2018/R/eel;
3. al comma 41.1 del TIT è aggiunta la lettera aa) "Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema", già istituito con deliberazione 50/2018/R/eel; con successivo provvedimento vengono regolate le modalità di alimentazione e di utilizzo del Conto, considerando i criteri già indicati nella deliberazione 50/2018/R/eel;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e a Terna S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

22 marzo 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*